

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 52

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **BRAMBILLA**

Divieto di importazione, vendita, utilizzo, detenzione e cessione di strumenti di coercizione dolorosa per cani

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge mira a disciplinare la tutela del benessere degli animali di affezione in nome di una nuova sensibilità che risponde alle numerose istanze di chi ha a cuore il rispetto per tutti gli esseri viventi. La nuova sensibilità che l’opinione pubblica ha maturato nei confronti degli animali di affezione — considerati alla stregua di veri e propri compagni di vita, membri della famiglia — ha portato alla necessità di fissare per legge pratiche di protezione e di tutela degli stessi animali secondo precisi *standard*.

In particolare, la proposta di legge, all’articolo 1, prevede il divieto non solo di utilizzo ma anche d’importazione sul territorio nazionale, di vendita, di detenzione, di cessione a qualunque titolo di strumenti di coercizione dolorosa, atti a provocare soffocamento o a incidere sull’integrità psicofisica del cane, quali collari a strozzo o a semistrozzo, collari con punte, collari elet-

tronici e ad elettrificazione continua o intermittente, nonché collari ad ultrasuoni.

All’articolo 2 è disposto che, salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui all’articolo 1 si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro e ancora la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un anno qualora la violazione sia commessa nell’esercizio dell’attività d’impresa nonché, in caso di recidiva, dell’interdizione dall’esercizio dell’attività medesima.

La clausola di riserva contenuta all’articolo 2 rimanda alla considerazione che le condotte di cui all’articolo 1 possono dare luogo a fattispecie penalmente rilevanti, in particolare a quelle di cui all’articolo 727 del codice penale, che punisce chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, e di cui all’articolo 544-ter del codice penale, concernente il maltrattamento di animali, così come confermato in diverse pro-

nunce della Corte di cassazione, III sezione penale, come, ad esempio, nella sentenza 24 gennaio 2018, n. 3290.

Nel caso oggetto della pronuncia l'imputato, condannato a pagare un'ammenda di 800 euro, aveva presentato ricorso alla Suprema Corte, sottolineando che non vi era prova che il collare provocasse sofferenze ai suoi cani (due *setter*) e che veniva loro messo solo in via « eccezionale e sorvegliata » per evitare che recassero disturbo ai vicini. Il giudice ha bocciato il ricorso,

affermando, dopo aver accertato che i due cani si trovavano all'interno di un recinto presso un capannone, muniti di collare antiabbaiato funzionante, che « costituiscono maltrattamenti non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Divieto di utilizzo, importazione, vendita, cessione di strumenti di coercizione dolorosa o atti a incidere sull'integrità psicofisica del cane)

1. Sono vietati l'utilizzo, l'importazione, la vendita, la detenzione e la cessione a qualunque titolo di strumenti di coercizione dolorosa, atti a provocare soffocamento o a incidere sull'integrità psicofisica del cane, quali collari a strozzo o a semi-strozzo, collari con punte, collari elettronici e a elettrificazione continua o intermittente, collari a ultrasuoni.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque violi i divieti di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 50.000 euro.

2. Qualora la violazione di cui al comma 1 sia commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, è prevista la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un anno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio dell'attività medesima.



19PDL0001510